

**1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)**

**BOZZE DI STAMPA**

**23 giugno 2020**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1812)**

**emendamenti approvati dalla Commissione**

**EMENDAMENTI  
(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.100**

IL RELATORE

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;*

*b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».*

---

### **1.101**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

---

### **1.102**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».*

---

## **1.0.1000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### **«Articolo 1-bis.**

*(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)*

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

*b)* al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

---

## **Art. 2**

## **2.100**

IL RELATORE

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».*

---

### **2.3 (testo 2)**

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».*

---